

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CENE BG VICOLO DEGLI ALPINI 3

Numero REA: BG - 276286

Codice fiscale: 02269540163

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-03-2009 - Statuto completo	2
--	---

	<u>Allegato "B" all'atto di rep. n.86776/20016</u>	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	ART. 1 - E' vigente con sede in Cene, una Società Cooperativa	
	a responsabilità limitata denominata:	
	"COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE"	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	Al fine della qualificazione di società cooperativa a	
	mutualità prevalente, ai sensi dell'art.2512 e ss. c.c. la	
	società:	
	a) non può distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al numero massimo previsto per i dividendi;	
	c) non può distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale e i	
	dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	

	La società si ispira al dettato costituzionale che riconosce	
	la funzione sociale della cooperazione ed ai principi che	
	sono alla base del movimento cooperativo quali la mutualità,	
	la solidarietà, la prevalenza della persona sull'elemento	
	economico ed in rapporto ad essi intende agire.	
	La società riconosce le proprie radici culturali e storiche	
	nel mondo del volontariato e della cooperazione sociale,	
	intendendo i propri fini statutari nello spirito di	
	collaborazione ed integrazione con tutte le risorse della	
	comunità locale che si prefiggono finalità di solidarietà	
	sociale.	
	ART. 2 - La società avrà durata fino al 31 dicembre 2050, ma	
	in ogni momento la sua durata potrà essere modificata dalla	
	assemblea straordinaria dei soci.	
	Potrà altresì istituire sedi secondarie, sezioni, filiali ed	
	organizzazioni periferiche.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve	
	rispettare il principio di parità di trattamento tra i soci	
	cooperatori.	
	ART. 3 - La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed alla	
	integrazione sociale dei cittadini, senza alcuna finalità	
	speculativa o di lucro ma seguendo i principi della	
	mutualità, attraverso attività produttive nelle quali	

	realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente	
	svantaggiate.	
	In relazione a ciò la Cooperativa potrà, in proprio o per	
	conto terzi:	
	a) gestire attività agricole di coltivazione della terra,	
	allevamento di animali e trasformazione del latte nonché la	
	commercializzazione dei suddetti prodotti anche mediante lo	
	sviluppo dell'agriturismo;	
	b) realizzare impianti e serre per la produzione	
	floricolturale e vivaistica, opere di sistemazione e	
	manutenzione idro-geologica di sentieri, boschi, parchi e	
	giardini pubblici e privati;	
	c) creare servizi e strutture destinate alla salvaguardia,	
	alla manutenzione ed al ripristino dell'ambiente, compresi la	
	manutenzione e gestione di aree verdi in edifici privati e	
	pubblici;	
	d) gestire bar, ristoranti, trattorie ed agriturismi;	
	e) gestire servizi quali la conservazione, la manutenzione,	
	la custodia di spazi verdi, parchi e giardini, vie e piazze;	
	lo smaltimento dei rifiuti sotto tutte le forme previste	
	dalle norme vigenti;	
	f) promuovere iniziative di carattere formativo e	
	socio-culturale	
	g) promuovere nelle forme più opportune quelle attività che	
	favoriscano l'organizzazione e lo sviluppo di una più intensa	

	e partecipata vita associativa alla gestione della	
	cooperativa ed alle attività educative, formative e culturali	
	dalla stessa promosse.	
	A tali scopi, e solo in via esemplificativa, la Cooperativa	
	potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine	
	ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi sociali	
	previsti dal presente statuto; potrà quindi compiere tutte le	
	operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali,	
	con l'esclusione assoluta di svolgimento di quelle attività	
	che la legge riserva a società appositamente autorizzate in	
	possesso di determinanti requisiti e/o iscritte in appositi	
	albi od elenchi; stipulare accordi e convenzioni con imprese,	
	enti, istituti ed associazioni; prestare garanzie,	
	fidejussioni, avalli agli associati.	
	Stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci	
	istituendo una apposita sezione di attività disciplinata da	
	un regolamento per la raccolta dei prestiti tra i soli soci	
	ed effettuata esclusivamente per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale: è pertanto tassativamente vietata la	
	raccolta di risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma.	
	Costituire ai sensi della legge 31/1/92 n.59 ed eventuali	
	modifiche ed integrazioni fondi per lo sviluppo tecnologico,	
	la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.	
	Ricevere contributi, donazioni e atti di liberalita'.	
	TITOLO II	

	SOCI	
	ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei	
	lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro	
	stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.	
	Possono essere soci:	
	a) Persone fisiche che condividano ed intendano promuovere le	
	finalità sociali del presente statuto attraverso la mutualità	
	e la solidarietà proprie di un organismo cooperativo e che,	
	per capacità di lavoro, per attitudine, per competenza	
	professionale, possano partecipare direttamente alle attività	
	della cooperativa o impegnarsi attivamente alla sua gestione	
	e sviluppo per il conseguimento degli scopi sociali.	
	b) Persone fisiche con la qualifica di soci volontari che	
	prestino la loro attività gratuitamente nel rispetto di	
	quanto previsto all'art. 2 della legge 8/11/91 n. 381. I soci	
	volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei	
	soci, il loro numero non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci, hanno diritto soltanto al rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei	
	soci.	
	c) Persone giuridiche, Enti, Organizzazioni, di tipo pubblico	
	e privato nei cui statuti sia prevista la promozione e lo	

	sviluppo di attività previste tra gli scopi del presente	
	statuto.	
	d) Persone fisiche, persone giuridiche, enti ed	
	organizzazioni di tipo pubblico e privato con la qualità di	
	soci sovventori che, ai sensi della legge 59/92 e successive	
	modifiche o integrazione, partecipano a programmi pluriennali	
	di sviluppo tecnologico, ristrutturazione, potenziamento	
	aziendale.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati e coloro che abbiano comunque	
	interessi contrastanti con quelli della società.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	ART. 5 - La Cooperativa potrà avvalersi anche della	
	collaborazione di terzi, di esperti e consulenti con rapporti	
	di subordinazione lavorativa o prestazione accessoria	
	occasionale o continuativa.	
	ART. 6 - Coloro che intendono diventare soci devono:	
	a) prestare domanda scritta al consiglio di amministrazione,	
	indicando le proprie generalità, il codice fiscale,	
	l'attività svolta.	
	b) accettare ed osservare il presente statuto, il	
	regolamento, le delibere regolarmente prese dagli organi	
	sociali e le disposizioni di legge in materia;	
	c) sottoscrivere e provvedere, entro quindici giorni dalla	

	accettazione, al versamento della quota sociale e del	
	sovrapprezzo che il consiglio di amministrazione ha facoltà	
	di determinare tenendo conto delle riserve patrimoniali	
	risultanti all'ultimo bilancio.	
	Per le persone giuridiche e gli enti la domanda deve essere	
	corredata dalla copia della deliberazione dell'organo	
	competente, dello statuto e della indicazione della persona	
	delegata alla rappresentanza.	
	La Cooperativa indicherà il periodo minimo di permanenza	
	nella società prima del quale non è ammesso il recesso al	
	socio sovventore.	
	Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la cooperativa	
	e quello risultante dal Libro dei Soci.	
	Il socio è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati	
	previsti dal presente articolo.	
	ART. 7 - Sull'accoglimento della domanda di adesione alla	
	cooperativa decide il Consiglio di Amministrazione, con	
	l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella	
	comunicazione da farsi all'interessato a mezzo lettera.	
	ART. 8 - La qualità di socio si perde per morte, per recesso,	
	per decadenza, per esclusione e per fallimento.	
	La comunicazione di recesso deve essere inviata in forma	
	scritta con raccomandata postale o a mano tre mesi prima	
	della scadenza di ogni esercizio sociale.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se	

	ricorrono i motivi che a norma di statuto e di legge	
	legittimino il recesso.	
	ART. 9 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere	
	escluso dal Consiglio di Amministrazione il socio che:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non osservi le disposizioni statutarie e regolamentarie,	
	le delibere degli organi sociali legalmente prese;	
	c) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli	
	obblighi assunti a qualunque titolo verso la società; in	
	questo caso il socio moroso deve essere invitato a mezzo	
	lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione può	
	aver luogo soltanto trascorso un mese da detto invito sempre	
	che il socio si mantenga inadempiente;	
	d) in qualsiasi modo danneggi o tenti di danneggiare	
	moralmente o materialmente la società;	
	e) senza preventiva autorizzazione del consiglio di	
	amministrazione prenda parte ad imprese che abbiano interessi	
	o che svolgano attività in concorrenza con quelle della	
	società.	
	f) risulti assente senza giustificato motivo alle adunanze	
	dell'assemblea dei soci per due anni consecutivi.	
	Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con	
	lettera raccomandata al collegio arbitrale entro trenta	
	giorni dal ricevimento della deliberazione di esclusione:	
	esso non ha effetto sospensivo.	

	Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza nei	
	confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status	
	connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale e	
	precisamente:	
	- i soci che hanno cessato di usufruire dei servizi della	
	cooperativa,	
	- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di	
	prestare la propria opera a favore della cooperativa,	
	- i soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il	
	programma formativo determinato al momento della loro	
	ammissione o per i quali sia dato corso alla risoluzione del	
	rapporto di lavoro intercorrente con la cooperativa.	
	L'esclusione e la decadenza del socio determina	
	automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro.	
	ART. 10 - Agli eredi del socio defunto, nonché al socio	
	receduto, escluso o dichiarato decaduto, la liquidazione	
	delle quote versate avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie	
	limitatamente al socio, in misura però mai superiore al	
	valore nominale delle quote aumentate della rivalutazione di	
	cui all'art.14.	
	In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a	
	suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la	
	società e i suoi soci, rinviare il rimborso sino a sei mesi	
	dalla approvazione del suddetto bilancio.	

	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera	
	raccomandata, pena la decadenza, entro e non oltre un anno	
	dalla scadenza indicata nel comma precedente.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci	
	uscenti o agli eredi o legatari del socio defunto saranno	
	devolute al fondo di riserva.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 11 - Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero di quote del valore nominale di 25,82	
	(venticinque/ottantadue) e dalle azioni nominative detenute	
	dai soci sovventori, del valore nominale di Euro 500,00	
	(cinquecento/00);	
	b) dal fondo di riserva legale formato dalle quote degli	
	avanzi di gestione, dal sovrapprezzo delle quote versato al	
	momento dell'ammissione a socio, dalle quote sociali non	
	rimborsate;	
	c) dalle riserve straordinarie indivisibili;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a	
	copertura di eventuali rischi o in previsione di oneri	
	futuri;	
	e) da oblazioni, contributi o liberalità che dovessero	
	pervenire alla società per il conseguimento dello scopo	
	sociale.	

	ART. 12 - Il capitale sociale può essere costituito anche	
	mediante conferimenti di beni in natura e di crediti: in tal	
	caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dal	
	codice civile.	
	Le quote sono state sempre nominative e non possono essere	
	sottoposte a pegno, né essere cedute salvo il diritto del	
	socio di recedere a norma di legge.	
	TITOLO IV	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 13 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione	
	provvede alla compilazione del bilancio sociale, previo un	
	esatto inventario da compilarsi entrambi con oculata prudenza	
	ed alla redazione della documentazione informativa prevista	
	dalla normativa vigente.	
	ART. 14 - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione della eccedenza attiva di bilancio con le	
	modalità seguenti:	
	a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale;	
	b) una quota, stabilita per legge, ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) un dividendo ai soci sovventori;	
	d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato nel limite massimo della percentuale di variazione	

	dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo	
	per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat;	
	e) l'eventuale ulteriore rimanenza al fondo di riserva	
	indivisibile.	
	L'assemblea può sempre deliberare che, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, sia devoluta ai fondi di	
	riserva ordinari e straordinari indivisibili, una parte o la	
	totalità dell'eccedenza attiva risultante dal bilancio salvo	
	quanto previsto dai punti b) e c).	
	Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla	
	copertura delle perdite.	
	ART. 15 - Il Consiglio di Amministrazione che redige il	
	progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al	
	conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci	
	prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di	
	esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione,	
	potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti	
	economici previsti.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	

	della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da	
	predisporre a cura degli amministratori sulla base dei	
	seguenti criteri (da se soli o combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto del rapporto di lavoro;	
	f) La produttività.	
	I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante	
	erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del	
	valore delle quote detenute da ciascun socio ovvero emissione	
	di strumenti finanziari.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 16 - Sono organi della società:	
	a) l'assemblea;	
	b) il consiglio di amministrazione;	

	c) il collegio dei sindaci (se nominato).	
	ART. 17 - L'assemblea dei soci si riunisce in sedute	
	ordinarie e straordinarie.	
	Sono di competenza della assemblea ordinaria:	
	a) l'approvazione del bilancio, delle relazioni e della	
	documentazione informativa;	
	b) la nomina degli amministratori, dei sindaci, del	
	presidente del collegio sindacale;	
	c) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;	
	d) il trasferimento della sede sociale purché nell'ambito	
	dello stesso comune;	
	e) la determinazione dell'eventuale compenso degli	
	amministratori e dei sindaci per la loro attività;	
	f) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, riservati alla sua competenza dallo statuto	
	o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:	
	a) le modifiche dell'atto costitutivo;	
	b) la nomina ed i poteri dei liquidatori.	
	ART. 18 - L'assemblea è convocata dal consiglio di	
	amministrazione nella sede della società o in un'altra	
	località purché in Italia, mediante lettera contenente il	
	giorno, l'ora, la sede, l'ordine del giorno e la data	
	dell'eventuale seconda convocazione con almeno 24 ore di	
	distanza dalla prima, da inviarsi ai soci a mezzo posta	

	ordinaria o consegna a mano o con altro mezzo che ne	
	garantisca l'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima	
	della data fissata per la convocazione.	
	In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette,	
	l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano pure presenti ovvero dichiarino per iscritto di essere	
	stati informati, tutti gli amministratori e sindaci effettivi.	
	Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne	
	sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci aventi	
	diritto o dal collegio sindacale se nominato.	
	ART. 19 - L'assemblea ordinaria e straordinaria è valida:	
	a) in prima convocazione quando è presente la maggioranza	
	assoluta dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati;	
	b) in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo	
	della totalità dei soci e delibera a maggioranza dei	
	presenti.	
	I soci impossibilitati ad intervenire possono farsi	
	rappresentare da un altro socio con delega scritta.	
	Sia in sede ordinaria che straordinaria ciascun socio non può	
	rappresentare più di due soci.	

	ART. 20 - L'assemblea è presieduta di norma dal Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione o da un altro socio	
	designato dagli intervenuti.	
	L'assemblea su proposta del Presidente, nomina il segretario	
	anche tra i non soci salvo che il verbale venga redatto da un	
	notaio.	
	ART. 21 - Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque	
	sia l'entità della quota sottoscritta.	
	Le votazioni sono palesi e dovranno svolgersi per alzata di	
	mano. Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta	
	richiesta da almeno un quinto dei presenti.	
	ART. 22 - Il Consiglio di Amministrazione è eletto	
	dall'assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un	
	massimo di nove membri.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni e possono essere	
	rieletti.	
	Sono sempre revocabili e, in deroga a quanto disposto	
	dall'art.2383 del codice civile, non hanno diritto al	
	risarcimento del danno.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione, sono dispensati	
	dal prestare cauzione; hanno diritto al rimborso delle spese	
	sostenute per conto della cooperativa.	
	ART. 23 - Durante la prima riunione il Consiglio di	
	Amministrazione nomina il Presidente, il Vice Presidente, uno	
	o più consiglieri delegati fissandone i compiti; un	

	segretario che può essere estraneo al consiglio.	
	ART. 24 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal	
	Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri. Le	
	delibere sono valide se è presente la maggioranza degli	
	amministratori e se sono prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti. Su richiesta di un terzo dei presenti le votazioni	
	possono avvenire a scrutinio segreto.	
	Il Consigliere personalmente interessato o coinvolto nelle	
	delibere in discussione deve astenersi dal partecipare alle	
	deliberazioni.	
	Non è ammessa la delega.	
	Il Consigliere che senza giustificato motivo risulta assente	
	a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto dalla	
	sua funzione.	
	ART. 25 - Il Consiglio di Amministrazione provvede, in	
	conformità' delle leggi e dello statuto, all'amministrazione	
	della società compiendo tutti gli atti di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che non siano espressamente	
	riservati all'assemblea per statuto o per legge.	
	Spetta pertanto, a titolo esemplificativo al consiglio di	
	amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci ed i relativi allegati;	
	c) predisporre i regolamenti interni da sottoporre alla	
	approvazione della assemblea dei soci;	

	d) deliberare e stipulare tutti gli atti e i contratti di	
	ogni genere inerenti l'attività sociale;	
	e) conferire procure sia generali che speciali;	
	f) assumere e licenziare il personale della società	
	fissandone le retribuzioni e le mansioni;	
	g) dare l'adesione della società ad organismi associativi e	
	consortili;	
	h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o	
	l'esclusione dei soci.	
	ART. 26 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della	
	società e la firma sociale a tutti gli effetti di legge.	
	Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da privati o	
	da pubbliche amministrazioni pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. Egli	
	ha anche facoltà' di nominare avvocati e procuratori nelle	
	liti passive riguardanti la società davanti a qualsiasi	
	attività giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado	
	di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può	
	delegare i propri poteri in tutto in parte ad un membro del	
	Consiglio, nonché con speciale procura, a soci della società.	
	In caso di sua assenza o impedimento è sostituito in tutti i	
	suoi poteri dal Vice Presidente.	
	ART. 27 - Il collegio sindacale è costituito quando la sua	
	nomina sia obbligatoria per legge o quando l'assemblea lo	

	ritiene necessario.	
	Il Collegio Sindacale, quando istituito, esercita anche il	
	controllo contabile ed è quindi integralmente composto da	
	Revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	Il Collegio Sindacale si compone di un Presidente, di due	
	membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dalla	
	assemblea.	
	I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	ART. 28 - Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione	
	della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dello	
	statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la	
	rispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle	
	scritture contabili.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà essere compilato	
	il verbale nell'apposito libro.	
	TITOLO VI	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 29 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i	
	soci, nonche' tra societa' e soci, in relazione al rapporto	
	sociale o all'interpretazione ed all'esecuzione delle	
	presenti norme di funzionamento e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse	
	dagli amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati),	
	ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno	

	deferite ad un Arbitro Unico, nominato dal Presidente del	
	Tribunale di Bergamo, entro trenta giorni dalla richiesta	
	fatta dalla parte piu' diligente.	
	La sede dell'arbitrato sara' presso il domicilio	
	dell'arbitro, che dovra' emettere il lodo entro novanta	
	giorni dalla nomina.	
	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le	
	controversie nelle quali la legge preveda l'intervento del	
	pubblico ministero.	
	L'arbitro giudichera' secondo equita' e senza formalita' ed	
	il suo giudizio sara' inappellabile, salvo quanto disposto	
	dal D.Lgs.17 gennaio 2003, n.5.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 30 - E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi	
	superiori alla percentuale ammessa dalle disposizioni	
	legislative fiscali ai fini della presunzione dell'esistenza	
	dei requisiti mutualistici stessi.	
	Le riserve legali e statutarie non sono mai ripartibili fra	
	i soci durante la vita sociale ed in occasione della	
	liquidazione e scioglimento della Cooperativa.	
	ART. 31 - In caso di scioglimento anticipato della societa'	
	l'assemblea nomina uno o più liquidatori, stabilendone i	
	poteri.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale	

22 di **22**